



Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING

Corso di Porta Vittoria, 27
20122 - Milano

Prot: COMM/ALe/FRu/2021/0518

Inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it)

Frosinone, 18 giugno 2021

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento per la consultazione 167/2021/R/gas ("DCO") "RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO"

SGI condivide l'approccio generale dall'autorità negli orientamenti finali espressi con il documento per la consultazione 167/2021/R/GAS, per limitati aspetti specifici si riportano di seguito le osservazioni rispondendo ad alcuni spunti del DCO. I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

S 2.Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

S 3.Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Si osserva che, nell'ambito di quanto descritto all'interno del DCO, al fine della corretta gestione dell'impianto di misura potrebbero venire a delinearsi casi di spiccata criticità e vetustà dell'impianto di regolazione e misura, in tali casi l'erronea e/o la mancata manutenzione degli strumenti non specificatamente classificati nel presente DCO come apparati di *metering*, potrebbe essere tale da generare effetti negativi sulla rilevazione del dato di misura. Per ovviare a questi casi, occorrerebbe che il Trasportatore possa acquisire e mantenere correttamente, oltre agli apparati di *metering*, anche tutte le apparecchiature ad esso funzionali, ovvero tutti gli altri elementi afferenti alla regolazione e al filtraggio.

A titolo d'esempio, una mancata manutenzione e/o l'errato dimensionamento del gruppo di filtraggio può portare ad alterare il flusso di gas; la mancata manutenzione dell'impianto di preriscaldamento, può portare al congelamento degli apparati posti a valle della linea di regolazione, ivi compresi organo primario e, più in generale, tronco di misura; la mancata manutenzione degli apparati di regolazione e dei sistemi di emergenza può generare un flusso turbolento tale da comportare una cattiva performance del misuratore, seppure correttamente dimensionato. Più in generale, possiamo dire che, nei casi in cui la catena di misura debba essere rinnovata a causa della sua vetustà, c'è spesso un legame con una vetustà generale dell'impianto, che



rischierebbe quindi di invalidare, senza un intervento più esteso, il processo di adeguamento agli standard di riferimento ai quali si rifà il DCO.

Si ritiene che, nell'ambito di quanto descritto al paragrafo 5.15, le verifiche su impianti allacciati a reti di trasporto diverse da SRG, debbano avvenire in coordinamento con l'Impresa di Trasporto sul quale insiste l'impianto.

Si osserva che le tempistiche rappresentate al paragrafo 5.17 risultano troppo stringenti rispetto alla mole di attività preparatorie ed attuative da portare a termine per l'applicazione delle disposizioni descritte. SGI ritiene pertanto che un prolungamento temporale di almeno sei mesi delle attività di monitoraggio previste nel DCO da Gennaio 2022 sia necessario affinché possano essere adottate tutte le misure funzionali all'adeguamento dei sistemi informatici per il rilevamento degli elementi utili al calcolo degli indicatori.

Lo slittamento del termine proposto, non deve necessariamente implicare una riprogrammazione anche della data di inizio del monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio, con applicazione dei corrispettivi di indennizzi e penali per il mancato rispetto degli standard, prevista per Gennaio 2023.

Riguardo il censimento impiantistico, la stima dei tempi di raccolta delle informazioni presso gli attuali proprietari degli impianti è di quattro/sei mesi, decisamente maggiore dei due mesi ipotizzati nel documento.

Per completare nei termini il censimento impiantistico degli impianti di misura, è opportuno che quest'ultimo sia avviato molto prima della data della messa a disposizione, da parte di SRG, del portale per la raccolta del database impianti. È quindi necessario che SRG fornisca almeno il dettaglio delle informazioni necessarie per il censimento fin da subito e comunque almeno cinque mesi prima del termine del popolamento del database impianti.

S 8.Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Si osserva in linea generale che, indipendente dalle possibilità di verifica che SRG possa effettuare sul funzionamento dell'organo primario nell'ambito del ruolo che le sarà assegnato, le stesse verifiche debbano poter essere effettuate anche dall'impresa di trasporto sul quale insiste l'impianto, come già avviene attualmente.

S 9.Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

Si osservano delle criticità in relazione all'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e la possibilità che l'impresa di trasporto applichi direttamente ai titolari degli impianti di misura i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e ne versi il gettito su un fondo presso CSEA.

Ad oggi, non esiste un contratto tra le parti – Impresa di trasporto e Titolare dell'impianto di misura – che consenta l'applicazione di questa disposizione né un sistema di garanzie a copertura di pagamenti. Ad oggi tutti i flussi economici transitano attraverso l'Utente del servizio di trasporto (o utente del bilanciamento).

Come già avviene per l'applicazione dei corrispettivi per i superi di capacità, l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard per la misura potrebbe essere applicato agli utenti del bilanciamento che, a loro volta, regolerebbero nei contratti di vendita anche questi eventuali oneri.

Alternativamente, per dare seguito agli orientamenti del DCO (applicazione corrispettivi a clienti finali) sarebbe necessario normare all'interno dei codici di rete il rapporto contrattuale tra Trasportatore e cliente finale come requisito necessario per l'erogazione del servizio di trasporto.



S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Nei casi di necessità di duplicazione degli impianti per reiterata inadempienza dell'utente, si segnala che potrebbero verificarsi comunque criticità nei casi di mancato accordo con il cliente finale. La duplicazione dell'impianto dovrebbe svolgersi, nella maggior parte dei casi, su aree di proprietà del cliente e implicherebbe avviare un processo di acquisizione forzata dell'area preposta alla duplicazione, con un esproprio degli spazi di proprietà di questi soggetti, allargando la sfera di azione agli enti preposti.

Pertanto, sarebbe opportuno individuare strumenti normativi che riescano a coniugare gli sforzi delle imprese di trasporto, con le tempistiche di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al processo.